

Codice A1618A

D.D. 13 luglio 2023, n. 492

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di livellamento del terreno agricolo finalizzati al reimpianto di vigneto - Richiedente: Sig. Francone Marco in qualità di titolare dell' Azienda agricola Antichi Poderi dei Gallina (C.F. omissis/P.IVA 02208730040) Località: Gallina - comune di NEIVE (CN).



ATTO N. DD-A16 492

DEL 13/07/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
STRUTTURE AMMINISTRATIVE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per lavori di livellamento del terreno agricolo finalizzati al reimpianto di vigneto – Richiedente: Sig. Francone Marco in qualità di titolare dell' Azienda agricola Antichi Poderi dei Gallina (C.F. omissis/P.IVA 02208730040) Località: Gallina - comune di NEIVE (CN).

1. PREMESSO CHE:

- in data 26/04/2023 prot. n. 60059 è pervenuta dallo Sportello Unico del Comune di Neive l'istanza di autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, presentata dal Sig. Francone Marco (C.F. omissis/P.IVA 02208730040) in qualità di titolare dell' Azienda agricola Antichi Poderi dei Gallina - residente in (omissis) per lavori di livellamento del terreno agricolo finalizzati al reimpianto di vigneto in comune di Neive (CN), in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici;

- il lotto oggetto di intervento è individuato catastalmente sul Foglio 10 del Comune di Neive – Loc. Gallina, mappali n.ri 94-96-334-418;

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento previsto interessa una superficie non boscata di 7.123 m², per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 14.246 m³;

- l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e LL.RR. 04/2009 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 61398 del 28/04/2023 del con cui è stato richiesto il parere di

competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4 VISTO il **parere geologico favorevole**, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 30/06/2023 ns/prot. n. 92316, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale;

5. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 l'intervento oggetto della presente autorizzazione è esente dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009, sulla base della documentazione presente agli atti, si ritiene l'intervento in oggetto non soggetto a compensazione in quanto non comporta trasformazione di superficie boscata;

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18/03/2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato le dovute spese d'istruttoria pari a € 256,00;

6. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

7. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

8. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

9. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico del Comune di Neive; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- " la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

determina

A. DI APPROVARE le premesse e l'allegato parere geologico quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, il Sig. Francone Marco (C.F. omissis/P. IVA 02208730040) in qualità di titolare dell'Azienda agricola Antichi Poderi dei Gallina, con sede legale in Via Tanaro n. 45 NEIVE (CN), ad effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel comune di Neive (CN), località Gallina in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, individuata catastalmente nel Comune di Neive - Loc. Gallina al Foglio 10 mappali 94-96-334-418 su una superficie non boscata di 7.123 m², con volume totale comprensivo di scavi e riporti pari a 14.246 m³;

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- in quanto adottata nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo";

- ha validità di **36 (trentasei) mesi** a partire dalla data di rilascio del provvedimento abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Neive; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- ai sensi degli articoli 8 e 9 della L.R. n. 45/1989 non è tenuto al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo di rimboschimento, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

- ai sensi dei commi 4 e 4 bis) e 7 dell'art. 19 della L.R. 4/2009, sulla base della documentazione presente agli atti, non è tenuto agli obblighi di compensazione in quanto non comporta trasformazione di superficie boscata;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;

- è tenuto a dare comunicazione **d'inizio lavori** a mezzo PEC al Settore scrivente, come da prescrizione sopra riportata, **almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo;**

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro **60 giorni dalla data di effettiva conclusione** al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli

interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

E. DI TRASMETTERE il presente provvedimento allo Sportello Unico del Comune di Neive per gli adempimenti di competenza ed a tutti gli Enti e le Autorità interessati.

F. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

G. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE
(A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 1029/2023C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Alla Direzione Ambiente,
Governio e Tutela del Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud
tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: R.D.L. 3267/1923. L.R. 45/1989 e s.m.i. - Circolare P.G.R. 31/08/2018 n. 3/AMB.
Richiesta di autorizzazione per lavori di livellamento di un terreno agricolo, finalizzati alla realizzazione di un reimpianto di vigneto, in Comune di Neive, loc. Gallina, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici. Proponente: AZIENDA AGRICOLA PODE-RI DEI GALLINA. Trasmissione parere geologico – tecnico.

Si fa seguito alla richiesta di parere geologico – tecnico (del 02/05/2023, prot. 18701) e la successiva istruttoria tecnica effettuata, compreso il sopralluogo in sito in data 10/05/2023.

All'istanza sono allegati i seguenti elaborati progettuali a firma del tecnico progettista incaricato (ing. geol. Massimo Massobrio), in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- Relazione geologico - tecnica;
- Relazione tecnica;
- Tav. 1 (Inquadramenti cartografici);
- Tav. 2 (plan. e sezioni di rilievo);
- Tav. 3 (plan. E sezioni di progetto)
- Documentazione fotografica.

Si prevedono lavori di movimento terra tramite livellamento con aratura profonda (circa 1 m. dal p.c. con mezzi meccanici), per il reimpianto di vigneto nella fascia sommitale del versante. Il sottosuolo risulta costituito da una copertura limoso – argillosa e sabbia (circa 1,00 m.) e da sottostanti strati di marne. Aree di esondazione assenti. Non sono presenti aree di frana. L'intervento, costituito da modificazione del suolo con livellamenti con mezzi meccanici per il reimpianto di vigneto e predisposizione dei filari lungo le curve di livello (passando a una coltivazione a "girapoggio" più adatta ad evitare fenomeni di ruscellamento, da una attuale a "ritocchino"), risulta compatibile con le locali condizioni di equilibrio idrogeologico locale.

Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza ai sensi della LR 45/1989 per la realizzazione, da parte dell'Azienda Agricola Poderi dei Gallina, di un reimpianto di vigneto, per una superficie complessiva di circa 7.123,00 m² (tramite livellamenti per una profondità massima di circa 1 m.), su terreni catastalmente individuati al foglio 10 mappali n. 94-96-334-418, del Comu-



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

ne di Neive, loc. Gallina, nel rispetto del progetto che si conserva agli atti e delle seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere rispettate tutte le soluzioni tecniche contenute nella Relazione geologica di progetto volte a garantire adeguate condizioni di stabilità per l'intervento previsto;**
- 2. i filari del vigneto dovranno essere impiantati seguendo l'andamento delle curve di livello;**
- 3. le interfila del nuovo vigneto dovranno essere mantenute tutte stabilmente inerbite; a valle dell'intervento, si consiglia di mantenere una zona di capezzagna, anch'essa stabilmente inerbita;**
- 4. eventuali fenomeni d'instabilità in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;**
- 5. dovrà essere controllata la regimazione delle acque superficiali, sia durante i lavori che successivamente nel tempo, monitorandone il corretto deflusso al fine di evitare fenomeni di dissesto, anche per la zona di scarico finale. Durante le fasi di cantiere, data la presenza di edifici e della viabilità al piede del versante, si suggerisce di realizzare un fosso di guardia provvisorio, che potrà essere eliminato quando la cotica erbosa risulterà pienamente affermata.**

Si precisa che il presente parere è relativo unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità e manutenzione degli interventi, nonché dall'adozione degli accorgimenti tecnici per la tutela della pubblica e privata incolumità.

Si resta in attesa del provvedimento finale ed a disposizione per eventuali chiarimenti.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO**

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

*Ref.: Arch. Marco Rozio
Geol. Maria Grazia Gallo
Corso Kennedy 7 bis
12100 CUNEO
Tel. 0171.321911*